

Legge 12 marzo 1999, n. 68

## Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 23 marzo 1999, n. 68

Norme per il diritto al lavoro dei disabili.

CAPO V - Sanzioni e disposizioni finali e transitorie

### Articolo 15

#### Sanzioni

1. Le imprese private e gli enti pubblici economici che non adempiano agli obblighi di cui all'articolo 9, comma 6, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di euro 635,11 per ritardato invio del prospetto, maggiorata di euro 30,76 per ogni giorno di ulteriore ritardo. (1)

2. Le sanzioni amministrative previste dalla presente legge sono disposte dalle direzioni provinciali del lavoro e i relativi introiti sono destinati al Fondo di cui all'art. 14.

3. Ai responsabili, ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241, di inadempienze di pubbliche amministrazioni alle disposizioni della presente legge, si applicano le sanzioni penali, amministrative e disciplinari previste dalle norme sul pubblico impiego.

4. Trascorsi sessanta giorni dalla data in cui insorge l'obbligo di assumere soggetti appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1, per ogni giorno lavorativo durante il quale risulti non coperta, per cause imputabili al datore di lavoro, la quota dell'obbligo di cui all'articolo 3, il datore di lavoro stesso è tenuto al versamento, a titolo di sanzione amministrativa, al Fondo di cui all'articolo 14, di una somma pari a cinque volte la misura del contributo esonerativo di cui all'articolo 5, comma 3-bis. al giorno per ciascun lavoratore disabile che risulta non occupato nella medesima giornata. (2)

4-bis. Per la violazione di cui al comma 4, trova applicazione la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, e successive modificazioni. La diffida prevede, in relazione alla quota d'obbligo non coperta, la presentazione agli uffici competenti della richiesta di assunzione o la stipulazione del contratto di lavoro con la persona con disabilità avviata dagli uffici. (3)

5. Gli importi delle sanzioni amministrative di cui al comma 1 sono adeguati ogni cinque anni con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. (4)

----

(1) Il presente comma è stato così modificato prima dall'art. 1, D.M. 12.12.2005 (G.U. 29.12.2005, n. 302) e poi dall'art. 1 D.M. 15.12.2010 (G.U. 03.01.2010, n. 1).

(2) Il presente comma è stato così modificato prima dall'art. 1, D.M. 12.12.2005 (G.U. 29.12.2005, n. 302), poi dall'art. 1 D.M. 15.12.2010 (G.U. 03.01.2010, n. 1), e da ultimo dall'art. 5, D.Lgs. 24.09.2016, n. 185 con decorrenza dal 08.10.2016.

(3) Il presente comma è stato inserito dall'art. 5, D.Lgs. 24.09.2016, n. 185 con decorrenza dal 08.10.2016.

(4) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 5, D.Lgs. 24.09.2016, n. 185 con decorrenza dal 08.10.2016.